

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	23	Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE n. 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2267)	4
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	4, 5, 6
Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2265)	3	BELLOCCHIO ANTONIO	5
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4	BORGOGLIO FELICE, <i>Relatore</i>	5
BELLOCCHIO ANTONIO	4	CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4	MORO PAOLO ENRICO	6
ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	3		
RUBINACCI GIUSEPPE	4		

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1985

PAG.	PAG.		
PIRO FRANCO	5	perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (<i>Appro- vata, in un testo unificato, dal Se- nato</i>) (2151);	
POLLICE GUIDO	6		
RUBINACCI GIUSEPPE	5		
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base al trattato di pace o esistenti nel territorio del vecchio Stato iugoslavo (55);	
Abrogazione dell'articolo 16 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 660, con- vertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante mi- sure urgenti in materia tributaria (1759)	6	COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ce- duti alla Iugoslavia in base al trat- tato di pace e nella ex «zona B» del Territorio libero di Trieste (312)	12
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	6, 7	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	12, 15
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	7	BELLOCCHIO ANTONIO	15
BELLOCCHIO ANTONIO	7	COLONI SERGIO	15
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Sta- to per le finanze</i>	7	PIRO FRANCO	15
MORO PAOLO ENRICO, <i>Relatore f.f.</i>	6	POLLICE GUIDO	15
RUBINACCI GIUSEPPE	7	ROSSI DI MONTELEA LUIGI, <i>Relatore</i>	12
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		RUBINACCI GIUSEPPE	15
Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio ge- nerale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili (2283)	9	Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	9, 10, 11, 12	Sistema di imposizione fiscale sui ta- bacchi lavorati (1907);	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	7	PATRIA ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1727)	16
BELLOCCHIO ANTONIO	9	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	16, 18, 19, 22
CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i>	8	BELLOCCHIO ANTONIO	18
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	11	CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Sta- to per le finanze</i>	21, 22
RUBINACCI GIUSEPPE	10	PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	16, 18
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		RUBINACCI GIUSEPPE	19
D'iniziativa dei senatori BARSACCHI ed altri; TONUTTI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni		Votazione segreta:	
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	23

La seduta comincia alle 10,10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 novembre 1984.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ricordo né l'autore né l'editore del testo su cui preparai all'università l'esame di scienza delle finanze, ma rammento una nota nella quale, a proposito dell'imposta di bollo, si diceva che dall'entità della stessa sul gettito complessivo di uno Stato si poteva desumere la modernità o meno del sistema fiscale nello Stato, nel senso che (questa era la considerazione contenuta nella nota) a far pagare l'imposta di bollo erano capaci tutti, anche gli Stati appena abbozzati. Credo che questa considerazione vada citata, perché dalla relazione che accompagna il disegno di legge si evince che per dieci anni, dal 1953 al 1963, è stata pagata e mai rimborsata un'imposta di bollo, mentre per i dieci anni successivi non è stata pagata un'imposta di bollo che doveva essere versata.

Il disegno di legge, che consta di due articoli, tende a razionalizzare una situazione abbastanza complessa, che ha dato luogo ad interpretazioni che si sono ritenute sbagliate. Quindi, siamo chiamati ad estendere retroattivamente un provvedimento che, per altro, dal 1982 svolge pienamente la sua efficacia.

In sede di discussione al Senato è stata sollevata qualche obiezione sulla possibilità di razionalizzare il decennio passato in questo modo, e quindi qualche dubbio sulla retroattività del provvedimento, però il Governo ha ribadito che questa è la via migliore per sistemare ogni situazione del passato. Credo che dobbiamo accogliere questa posizione del Governo, approvando il disegno di legge che il Senato ha varato nel testo originario.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, anche se magari sarà, come tante, un po' fine a se stessa, nel senso che non avrà efficacia: signor sottosegretario, risulta sempre più difficile accettare di vivere in una condizione per cui, da una parte, ci viene detto che l'amministrazione soffre di carenza di personale e, dall'altra, abbiamo una disoccupazione intellettuale che tende drammaticamente ad aumentare. So che l'amministrazione probabilmente sta facendo l'impossibile (anche il ministro ci ha ripetuto più volte quanto è in atto per qualificare i dipendenti dell'amministrazione), ma ritengo che le vie ordinarie non siano compatibili col momento che stiamo vivendo per entrambe le questioni che sono ricordate nella parte conclusiva della relazione che accompagna il disegno di legge, perché, se è vero che vi è grave carenza di personale nel Ministero delle finanze, con tutti i diplomati e laureati in economia e commercio e in altre discipline che vi sono, forse un provvedimento straordinario potrebbe essere immaginato dal Governo.

Concludo con un invito alla Commissione ad approvare il disegno di legge

nel testo del Senato e con questa raccomandazione al Governo che scaturisce dalla relazione che lo stesso ha presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Concordo con le motivazioni addotte dal relatore. Il disegno di legge è diretto a sanare una situazione creatasi negli scorsi anni, e senza di esso aumenterebbe la confusione nell'amministrazione, per cui da questo punto di vista si potrebbe dire che il provvedimento è un atto dovuto. Ad ogni modo, nel nostro gruppo permangono perplessità sia per il ritardo nella presentazione del disegno di legge sia soprattutto per il fatto che si prevede la retroattività, per cui ci asterremo dalla votazione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole presidente, concordo con le parole espresse dal relatore a proposito di sistemazione di una situazione pregressa, che avrebbe richiesto naturalmente un provvedimento più tempestivo da parte del Governo.

Come suol dirsi, è meglio tardi che mai e quindi esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi rimetto alla relazione dell'onorevole Rosini, associandomi alle considerazioni in essa svolte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera di incarico, la designazione dell'inventore o del costruttore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE n. 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE n. 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti», già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 novembre 1984.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE BORGOGLIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il 6 dicembre 1979 è stata emanata dalla CEE una direttiva che ha previsto l'estensione della disciplina contenuta nella precedente direttiva CEE n. 76/308 per la reciproca assistenza fra gli Stati membri per il recupero di crediti anche a quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto. Tale direttiva avrebbe dovuto essere attuata entro l'11 gennaio 1981 e quindi occorre procedere con estrema urgenza, in quanto è pendente presso la Corte di giustizia della CEE una procedura per la dichiarazione dell'infrazione.

Con il disegno di legge che è all'esame della Commissione si provvede al recepimento e all'attuazione della direttiva CEE n. 79/1071 intesa appunto ad estendere la predetta disciplina al recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ai fini del recupero dei crediti per IVA sono applicate le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Per una esigenza di coordinamento fra procedura di reciproca assistenza e specializzazione di funzioni per la riscossione dell'IVA in dogana e dell'IVA interna, viene altresì previsto che il ministro delle finanze possa demandare alcuni compiti inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto all'ufficio centrale previsto dal

secondo comma del citato articolo 346-quinquies.

Ricordo che nella VIII legislatura sono scaduti i termini per l'esercizio della delega generale ed è decaduto il provvedimento n. 4043, presentato alla vigilia dello scioglimento.

Per le ragioni di urgenza alle quali accennavo poc'anzi, determinatesi anche a seguito della procedura che pende dinanzi alla Corte di giustizia della CEE, propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, dopo aver sottolineato il ritardo, consueto da parte dei nostri governi, nel recepire le direttive comunitarie, credo che il relatore abbia esposto con dovizia di particolari le ragioni del provvedimento: si tratta anche in questo caso di un atto dovuto che corrisponde sia agli interessi del paese, sia a quelli della Comunità.

Per questi motivi il gruppo comunista preannuncia il proprio voto favorevole.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi sembra di adempiere un rito — certe osservazioni però vanno fatte perché restino agli atti — nel sottolineare gli enormi e ricorrenti ritardi con cui il Governo applica le direttive comunitarie, con ciò creando non solo difficoltà all'interno del paese, ma mettendoci anche in cattiva luce nei confronti degli altri membri della Comunità.

Sono comunque d'accordo con quanto affermato dal relatore e preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

FRANCO PIRO. Signor presidente, debbo esprimere il voto favorevole del gruppo socialista, condividendo la relazione dell'onorevole Borgoglio, pur sapendo che si verificano numerosi ritardi da parte del Governo nell'attuazione delle direttive. Tali

ritardi, del resto, a volte sono causati anche dal Parlamento.

PRESIDENTE. Prenderemo doverosamente atto di ciò nell'ufficio di presidenza che si terrà immediatamente dopo la fine della seduta in sede legislativa.

PAOLO MORO. Signor presidente, intendo preannunciare, a nome del gruppo democratico cristiano, il voto favorevole sul disegno di legge.

GUIDO POLLICE. Signor presidente, nonostante la demagogia della sinistra di governo e nonostante le battute sulla dovizzia di particolari, la stessa relazione sottolinea che i ritardi del Governo circa l'attuazione delle direttive comunitarie sono colpevoli. È chiaro che ogni provvedimento che accelera questo processo è positivo e quindi anch'io esprimo il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria (1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria ».

Prego l'onorevole Moro di sostituirsi al relatore onorevole Ravasio, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore f.f.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende ad abrogare l'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria. Le disposizioni in atto limitano a 30 e 150 litri il gasolio contenuto nei serbatoi rispettivamente degli autoveicoli e degli automezzi adibiti al trasporto di merci come

quantitativo massimo ammissibile per la uscita dal territorio doganale italiano.

Tale disposizione fu introdotta a suo tempo allo scopo di contenere i consumi di gasolio e per evitare speculazioni, stante il maggiore costo del gasolio all'estero. La Commissione delle Comunità europee è intervenuta più volte facendo presente che si trattava di una disposizione che avrebbe potuto essere configurata come atto lesivo degli obblighi imposti agli Stati membri.

D'altra parte, l'applicazione della norma ha messo e mette in difficoltà tutti gli autotrasportatori di merci, per i quali 150 litri di gasolio rappresentano un quantitativo estremamente esiguo e non tale, comunque, da configurare possibili speculazioni.

Siccome il problema dell'approvvigionamento di gasolio, che fu caratterizzato da momenti di tensione nel 1980, è stato poi risolto, la norma attualmente in vigore appare superflua.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 1759.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE RUBINACCI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole anche a questo provvedimento, perché la norma attualmente in vigore non ha più alcuna ragione di esistere. Ne aveva al tempo delle restrizioni del consumo di carburante, per la crisi che allora attanagliava il settore petrolifero.

Dunque, è opportuno accettare il richiamo degli altri paesi membri della CEE affinché siano evitate disparità di trattamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PAOLO ENRICO MORO

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche il gruppo comunista è favorevole a questo disegno di legge, per le considerazioni che sono state espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, è abrogato.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili (2283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili ».

L'onorevole Umberto Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Nel marzo del 1984 la Commissione delle Comunità europee, dopo un esame delle crescenti esigenze per l'attuazione della politica agricola comune, constatò che le dotazioni previste dal bilancio generale preventivo sarebbero risultate insufficienti a coprire le necessità finanziarie indispensabili dell'esercizio 1984 ed a garantire, quindi, il buon funzionamento e l'adeguata attuazione delle politiche ed azioni comuni.

A conferma di ciò l'esecutivo predispose un bilancio rettificato e suppletivo (il n. 1/1984) con il quale, sostanzialmente, sono stati adeguati gli stanziamenti di spesa alle accresciute esigenze dell'esercizio, comprese quelle relative alla restituzione dei fondi conseguente alla mancata composizione con i cosiddetti « interessi britannici ».

Tuttavia, l'esaurimento delle risorse proprie ha comportato difficoltà di finanziamento di tale bilancio, per cui i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio nella sessione del 2 e 3 ottobre 1984, presero l'impegno di versare alla Comunità europea, entro il 1984, nuovi fondi sotto forma di anticipi rimborsabili.

L'assegnazione di tali fondi supplementari si è resa necessaria in quanto la decisione adottata a Fontainebleau dai capi di Stato e di governo di attribuire alle Comunità europee maggiori risorse proprie, mediante l'aumento del tasso IVA dall'1 per cento all'1,4 per cento delle basi imponibili, non potrà diventare operativa — se lo diventerà — che nel 1985. Sono note, infatti, le opposizioni del Governo federale tedesco, che subordina il proprio assenso al provvedimento di aumento della percentuale IVA all'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo (allargamento cui si oppone la Grecia e di fronte al quale lo stesso nostro mondo agricolo chiede adeguate garanzie).

In ogni caso, il bilancio suppletivo in questione è stato definitivamente adottato il 25 ottobre scorso dopo un contratto, anche se veloce, *iter* procedurale,

sintomatico, anch'esso — se vogliamo — del momento di crisi che attraversa, in connessione con le difficoltà delle varie economie, la costruzione europea. Con esso sono state aumentate le previsioni iniziali di 1953,78 milioni di unità di conto europee (ECU) per stanziamenti di impegno e di 1861,10 per pagamenti.

Alla maggiore spesa si fa fronte — come è stato già detto — in parte mediante operazioni all'interno del bilancio stesso ed in parte con anticipi rimborsabili versati dagli Stati membri.

In virtù di questo accordo intergovernativo l'ammontare del *deficit* del 1984, da finanziare a carico di tutti gli Stati membri, è di 1003,418 di ECU. La quota a carico dell'Italia ammonta a ECU 153,824, pari, in base al tasso di conversione attuale (che si aggira intorno alle 1.400 lire), a circa 216 miliardi di lire.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO RUFFOLO

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Di qui, onorevoli colleghi, l'esigenza e l'urgenza del disegno di legge in discussione, gli articoli del quale non presentano particolari problemi.

L'articolo 1 quantifica ed autorizza il trasferimento alla Comunità europea, sotto forma di anticipazioni rimborsabili, della quota dovuta dall'Italia in conseguenza degli impegni assunti dai Governi degli Stati membri nella sessione del consiglio del 2 e 3 ottobre 1984.

Tale versamento doveva essere effettuato entro il 1984; ma poiché ciò, evidentemente, non è stato e non sarà più possibile, non mi pare opportuno che l'inadempienza dello Stato italiano venga addirittura consacrata legislativamente ricordandola nell'articolo 1. Questo va detto anche in considerazione del fatto che i rappresentanti del Governo italiano, già al momento dell'impegno, avevano fatto prudentemente riferimento al vincolo procedurale dell'approvazione parlamentare, cui, per altro, non tutti gli Stati della

Comunità sono sottoposti dai rispettivi ordinamenti.

Mi sembrerebbe, qui, inutile disquisire sulla responsabilità del ritardo (anche se al Parlamento, almeno per la funzione di « ombrello » rispetto alle inadempienze governative, viene talora riconosciuta una qualche efficienza dallo stesso Governo); ed in ogni caso, se il richiamo al 1984 aveva ragione di essere nel momento in cui il disegno di legge è stato presentato, oggi esso appare inopportuno.

Ritengo, pertanto, che in questo senso l'articolo 1 dovrebbe essere emendato.

L'articolo 2 provvede alla copertura dell'onere finanziario riducendo di 216 miliardi lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

L'articolo 3, considerata l'estrema urgenza del provvedimento, propone l'eliminazione della *vacatio legis*.

Concludendo, onorevoli colleghi, vorrei confidare che questo possa essere l'ultimo provvedimento, di tale tipo, che il Parlamento italiano sia chiamato ad approvare. Si tratta di un provvedimento importante perché concorre a fare superare talune gravi difficoltà, ma che si iscrive ancora nell'Europa degli Stati piuttosto che in quella delle comunità.

Crisi energetica, impennata inflazionistica e caduta occupazionale hanno mortificato, in questi ultimi anni, gli ideali solidaristici e comunitari della costruzione europea esaltando gli egoismi, l'interpretazione contabile delle clausole comunitarie, la moltiplicazione delle pretese senza, o quasi, corrispondenti sacrifici.

Il risultato è il senso del precario, legato a provvedimenti-tampone come questo, od alla difficoltà di definire ed approvare il bilancio delle Comunità per il 1985, quando invece le politiche comunitarie avrebbero bisogno di ben altro respiro e di ben altra solidità per conseguire gli obiettivi ai quali tanti europei hanno affidato le loro speranze.

Mi pare utile ogni sforzo per contribuire a superare questa sorta di glaciazione del processo di costruzione europea, nonché ogni occasione — anche questa, alla vigilia del semestre di presidenza italiana della CEE — per confermare l'impegno verso la rifondazione istituzionale della CEE ed il suo allargamento a Spagna e Portogallo in vista di un rilancio politico globale la cui carica innovatrice speriamo possa consentire di superare particolarismi nazionali e corporativi, e di rompere così la crosta di indifferenza da qualche anno creatasi tra i popoli d'Europa.

Tornando, diciamo così, alla prosa, sono costretto a ricordare che la I e la V Commissione, nonostante siano scaduti i termini regolamentari, non hanno espresso ancora il parere obbligatorio di competenza, ma l'urgenza del provvedimento è tale che mi permetto ugualmente di raccomandare — discostandoci dalla prassi di attesa *sine die* dei pareri — l'approvazione del provvedimento. Questo non tanto per evitare al Parlamento quella funzione di « ombrello » da usare per giustificare tutti i nostri — veri o presunti — ritardi, cui ho prima accennato, né per il rispetto formale di un termine del 31 dicembre 1984 ormai scaduto, ma per una esigenza assai più sostanziale: per il fatto cioè che all'attuazione del provvedimento sono legati, con il metodo dei ristorni, i pagamenti per le politiche strutturali e di sostegno della nostra agricoltura. Pertanto, ogni ulteriore ritardo avrà effetti negativi sulle nostre produzioni, arrecando pesanti danni proprio all'immagine dell'Europa che vogliamo rilanciare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei sottolineare che il provvedimento costituisce un atto dovuto su cui esprimeremo un voto favorevole. Vorrei però aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte dal relatore.

La prima è che siamo in presenza di una insufficienza nei progressi compiuti sulla via dell'integrazione politica ed economica del nostro continente; il ritardo

con il quale si provvede all'allargamento della Comunità a Spagna e Portogallo ne è una riprova.

La seconda è che siamo in presenza di un fatto nuovo, cioè di un bilancio — predisposto per dieci mesi — respinto e della necessità di predisporre un altro.

Dietro le controversie finanziarie, però, esistono ben altre preoccupazioni, che attingono ad un più corretto atteggiamento nei rapporti tra istituzioni comunitarie.

La terza considerazione riguarda il modo in cui vengono spesi i fondi della Comunità e quali sono i paesi che ne traggono i maggiori vantaggi; anche qui emerge la necessità di una rinegoziazione della politica agricola comunitaria.

La quarta considerazione è relativa alla responsabilità che deriva al nostro paese dal fatto che, dal 1° gennaio, abbiamo assunto la presidenza per il primo semestre del 1985. Ci auguriamo che questi sei mesi servano a dare un colpo di acceleratore alla politica comunitaria e contribuiscano a risolvere i contenziosi ancora pendenti.

GIUSEPPE RUBINACCI. Nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo ci siamo trovati di fronte a dei gravi problemi, perché sin da allora era in discussione il bilancio della Comunità; la sua mancata approvazione e le varie contestazioni dell'Inghilterra hanno causato grossi disagi anche per il Parlamento per quanto riguarda il contenuto del bilancio. Ora, è chiaro che non sta a noi entrare nel merito di questo bilancio della Comunità, le cui risorse sono insufficienti e la cui ripartizione delle spese, per quanto riguarda l'assegnazione di benefici e di risorse ai singoli paesi, è a dir poco discutibile, soprattutto per determinati fondi che vengono stanziati per l'agricoltura che, come tutti sappiamo, naturalmente danneggiano l'agricoltura italiana.

Ritengo che questa politica non possa essere vista solamente attraverso una ripartizione dei fondi, che sta a dimostrare un diverso atteggiamento di carattere politico; vediamo in questo una certa penalizzazione, soprattutto per quanto ri-

guarda la nostra politica agricola, nei confronti degli altri paesi della Comunità. Non sta a noi, ma al Parlamento europeo, sottolineare determinate esigenze e determinate considerazioni. Quindi, non vorrei sottolineare la penalizzazione che scontiamo in materia di latte, in materia di zootecnia e così di seguito; è questa certamente una politica che va rivista, per ottenere anche una diversa ripartizione delle scarse risorse a disposizione dell'intera Comunità.

Detto questo, è chiaro che non possiamo esimerci dal ratificare questo provvedimento (si tratta di un atto dovuto), che è stato assunto nel mese di ottobre dai Governi, anche se è stato predisposto in varie altre riunioni, soprattutto in quella di Fontainebleau, dove esplose il caso della ripartizione e della insufficienza di questi fondi.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sul fatto che non possiamo esimerci dall'approvare questa ratifica. Tuttavia vorrei sottolineare, con i colleghi — in occasione dell'approvazione di questo provvedimento — l'importanza, anzi la opportunità di riflettere su alcuni dei fondamentali problemi che riguardano il Parlamento italiano, nel momento in cui l'Italia assume la presidenza della Commissione della Comunità.

È già la terza volta che il Parlamento europeo è posto nelle condizioni di respingere il bilancio che viene ad esso sottoposto dalla Commissione; sappiamo e ribadiamo la nostra impossibilità di entrare nel merito del giudizio del Parlamento europeo — come ha affermato testè giustamente il collega Rubinacci — e tuttavia non possiamo esimerci dal sottolineare che il problema del bilancio e della nostra partecipazione comporta una riflessione: la necessità di riconsiderare, anche nell'ambito del nostro Parlamento, le condizioni della nostra partecipazione alla Comunità ed allo sforzo finanziario della stessa, sia nelle dimensioni, sia nella struttura di tale sforzo.

Credo sia opportuno che, in occasione dell'inizio della presidenza italiana della

Comunità, il nostro Parlamento abbia la possibilità di discutere queste condizioni, soprattutto per quanto concerne fondamentali proposte di riforma del Trattato di Roma, che pongono alla Comunità il problema dell'ampliamento delle sue dimensioni ed anche delle sue competenze. Mi pare che l'occasione sia opportuna per sottolineare queste esigenze e per poter rivolgere al Governo l'invito a riconsiderare, nell'ambito di questo Parlamento, i problemi della nostra partecipazione alla Comunità.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso che condividere le osservazioni opportunamente formulate a conclusione di questo dibattito ed assicurare che il Governo italiano è pienamente sensibile in relazione alle argomentazioni ed alle tesi che sono state fin qui svolte.

Le autorità di bilancio della Comunità sono due, cioè il Parlamento ed il Consiglio; la convivenza e le decisioni da parte di queste due autorità non sono facili. Com'è noto, il Governo italiano si è schierato in questi ultimi anni sempre in sintonia sostanziale con le posizioni del Parlamento e intende mantenere uno stato di attenzione nei confronti delle posizioni del Parlamento europeo, che consistono in una concezione della Comunità che deve essere veramente tale e non una Europa di Stati, anche in questa fase impegnativa di responsabilità per il semestre di presidenza italiana; per altro, il Governo italiano dovrà farsi carico del fatto che eredita un bilancio non approvato proprio in relazione al contenzioso che è insorto fra le due autorità. Io stesso sarò martedì a Strasburgo per i primi incontri con esponenti del Parlamento per l'approvazione del bilancio 1985.

Per quanto riguarda il bilancio 1984, questo bilancio supplementare è esso stesso indicativo della delicata situazione che caratterizza in questo momento la Comunità, frutto, anche questo, di un laborioso compromesso fra il Consiglio dei ministri e il Parlamento. In ogni caso, è

un fatto positivo, nel senso che viene a completare le scarse risorse finanziarie del bilancio, ed è, oltre che di interesse generale, anche di interesse specifico per le attese che vi sono fra i nostri agricoltori; senza questo bilancio suppletivo vi sarebbero pesanti difficoltà nei pagamenti, in particolare per quelli alla nostra agricoltura.

Sono grato al relatore, agli intervenuti e al presidente per le argomentazioni svolte, che corrispondono ad una ottica di concezione europea che è pienamente convergente con quella del Governo, e anche per aver dato atto dell'importanza di una rapida e tempestiva approvazione del disegno di legge che, tra l'altro, avviene quando gli altri paesi hanno già maturato una decisione di carattere analogo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 153.824.074 unità di conto europee (ECU) quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella sessione del 2 e 3 ottobre 1984, di versare alla Comunità, entro l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/84.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: entro l'anno 1984.

1. 1.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, valutato in lire duecentosedici miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pro-ruga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Barsacchi ed altri; Tonutti ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Approvate, in un testo unificato, dal Senato) (2151); deputati Franchi Franco ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo (55); Coloni ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex « zona B » del Territorio libero di Trieste (312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Barsacchi, Zito, De Giuseppe, Gherbez, Conti Persini, Covi; e dei senatori Tonutti, Beorchia, Toros, Giust: « Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1984; e dei deputati Franchi Franco, de Michieli Vitturi, Rubinacci: « Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo »; Coloni, Bressani, Pisanu, Rebullà, Zamberletti: « Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex "zona B" del Territorio libero di Trieste ».

L'onorevole Rossi di Montelera ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i provvedimenti al nostro esame in parte sono già stati

discussi, per quanto riguarda le proposte nn. 55 e 312, alcuni mesi fa in Commissione in sede referente. La novità è costituita dal fatto che il Senato ha approvato un testo più ampio di quello che riguardava in modo esclusivo gli indennizzi per i beni abbandonati nella zona B del territorio libero di Trieste e nella parte dei territori ceduti alla Jugoslavia a seguito del trattato di pace, comprendendo una revisione generale di tutta la materia dei beni abbandonati per cause belliche e di altro tipo in tutto il mondo. In questo senso sono stati accorpati il progetto di legge senatori Barsacchi ed altri, Tonutti ed altri, già approvato dal Senato, e le proposte di legge Franchi Franco ed altri e Coloni ed altri, sulle quali avevo già riferito.

Ricordo molto brevemente gli antefatti che hanno portato alla presentazione di questi provvedimenti: in base all'accordo del 18 febbraio 1983 fra l'Italia e la Jugoslavia sono stati individuati 500 beni in territorio iugoslavo e 179 beni nell'ex zona B del territorio libero di Trieste che verranno restituiti alla disponibilità degli antichi proprietari. Resta quindi il problema degli indennizzi per i beni abbandonati che non sono stati riconosciuti in questo elenco. Vi è poi la questione dell'aggiornamento del valore monetario dovuto alla svalutazione intervenuta nel frattempo e della revisione dei coefficienti sostanziali per l'esecuzione degli indennizzi.

La materia relativa alla zona B del territorio di Trieste e alla Jugoslavia è trattata da varie leggi, di cui la fondamentale è quella del 6 marzo 1968, n. 193, che ha stabilito un sistema scalare di indennizzo secondo il valore dei beni perduti, costituendo tre categorie: beni fino a 200 mila lire, valore 1938; beni fra 200 mila lire e 2 milioni, valore 1938; beni superiori a 2 milioni. Finora sono stati percepiti solo anticipi su questi indennizzi.

Considerando il tempo notevole che è trascorso da quando questi eventi si sono verificati, appare estremamente urgente regolare la materia non solo dal punto di vista della sostanza, ma anche della rapidità del versamento degli indennizzi.

È da notare che la Jugoslavia, a seguito dei noti accordi, versa allo Stato italiano somme notevoli a fronte di beni che sono stati acquisiti dallo Stato iugoslavo.

Sulle proposte di legge Coloni ed altri e Franchi ed altri avevo già svolto la relazione in precedenza e ad essa mi richiamo, ricordando che la discussione fu sospesa ai sensi dell'articolo 78 del regolamento.

Il testo unificato approvato dal Senato è assai ampio ed investe la revisione generale dei termini e dei coefficienti per gli indennizzi dei beni abbandonati in tutto il mondo.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce l'uguaglianza di trattamento fra i profughi della zona B del territorio libero di Trieste e i profughi del territorio iugoslavo, che venivano considerati in modo differenziato dalla legge del 1980.

L'articolo 2 comporta un aumento del contributo statale dal 4 al 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti ed aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

L'articolo 3 estende i benefici della legge 26 gennaio 1980, n. 16, ai beni abbandonati in Giappone. A tale proposito debbo osservare che non ricordo quali eventi avessero determinato l'abbandono di beni in Giappone da parte di cittadini italiani! Il coefficiente di rivalutazione viene comunque portato da 28 a 150.

L'articolo 4 stabilisce un aumento dei coefficienti di rivalutazione dei beni abbandonati in stati esteri da 40 a 100, prevedendo riduzioni per coloro i quali abbiano già ottenuto degli acconti, per eventi avvenuti anteriormente al 1950; nel caso di eventi posteriori a questa data, viene previsto un aumento del valore netto sulla base di un coefficiente pari a 1,45 (nella proposta di legge tale coefficiente era di 1,90, ma è stato ridotto della metà a seguito dell'approvazione di un emendamento). Per i beni abbandonati in Tunisia è invece previsto un coefficiente di 200.

L'articolo 5 stabilisce il termine di 120 giorni per la presentazione di nuove domande di indennizzo.

L'articolo 9 stabilisce l'ordine di precedenza nell'erogazione degli indennizzi.

Vorrei fornire i risultati derivanti dalla regolamentazione approvata dal Senato, perché mi sembra rilevante dal punto di vista delle decisioni che dovremo assumere.

Tutte le rivalutazioni sono riferite all'anno 1938. Per i beni perduti in Tunisia è previsto un coefficiente di 185, ad esclusione dei beni perduti nel 1944-1947, per i quali è previsto un coefficiente di 200. Per la Libia, il coefficiente di rivalutazione è di 1,45, applicato però sul valore dei beni al momento in cui si è verificato l'evento che ha dato origine all'abbandono dei beni stessi. (cioè l'avvento di Gheddafi) è di 347 per i beni riferiti al valore del 1938. Per quanto riguarda l'Etiopia, per i beni abbandonati a seguito dell'avvento di Menghistu nel 1975, è previsto, come per tutti gli eventi accaduti dopo il 1950, un coefficiente di 1,45; per i beni abbandonati anteriormente è previsto un coefficiente di 707.

Per i beni abbandonati in Giappone a causa di eventi dell'anteguerra il valore del 1938 di tali beni deve essere moltiplicato per il coefficiente di 200; per gli altri paesi esteri, compresa la Dalmazia, il valore del 1938 deve essere moltiplicato invece per il coefficiente di 100. Per i beni abbandonati a Pola, Fiume e Zara e nella zona B si ha, poi, una singolarità: il coefficiente è di 150 per i valori fino a 200 mila lire, di 75 per i valori fino a due milioni e di 36 per quelli di oltre i due milioni.

Ricordo che le proposte presentate alla Camera hanno alle spalle l'accordo del 18 febbraio 1983, in base al quale la Jugoslavia versa somme notevoli allo Stato per gli indennizzi agli antichi proprietari per beni abbandonati sia in territorio iugoslavo, sia nella zona B: in sostanza l'Italia risparmia 140 miliardi sui 200 versati dalla Jugoslavia, con un beneficio finanziario che grava sulle spalle dei profughi.

La Commissione deve senz'altro esaminare e approvare con urgenza la proposta di legge già approvata in un testo unificato dal Senato perché è passato molto

tempo ed è profondamente ingiusto non aver fatto fronte a questo impegno; ritengo però che la proposta di legge debba essere esaminata a fondo, perché restano aperti diversi problemi, il principale dei quali investe un problema di giustizia: non mi sembra logico trattare in modo differenziato soggetti che si sono trovati nelle stesse condizioni, anche se in zone diverse e a seguito di eventi diversi. Una parte dei territori erano italiani e sono stati perduti a seguito della guerra, altri territori niente hanno mai avuto a che fare con la sovranità italiana, alcuni dei soggetti erano coloni, altri no, ma si tratta di diversità di fattispecie che non giustificano un peggiore trattamento per i beni perduti nei territori che erano sotto la sovranità italiana.

Ritengo inoltre che debba essere analizzata la congruità dei vari coefficienti, che in generale sono inadeguati per fronteggiare la svalutazione della moneta intervenuta in questi anni.

Mi sembra infine del tutto incongruo che per i beni perduti in Tunisia sia previsto un coefficiente di 200, mentre per i beni perduti nella zona B il coefficiente massimo sia di 150.

Ritengo pertanto necessaria la costituzione di un Comitato ristretto nel quale si possa procedere all'esame della materia; nel contempo chiedo al Governo: a) la quantificazione dei soggetti distinti per località; b) la valutazione della congruenza degli oneri e delle necessarie coperture distintamente sia per le ipotesi di omogeneizzazione generale dei coefficienti sia per le ipotesi di omogeneizzazione dei coefficienti per la zona B e per la Jugoslavia; c) le ragioni del non accettabile scaglionamento dei coefficienti. Vorrei inoltre conoscere il numero dei soggetti interessati all'indennizzo dei beni abbandonati in Giappone; credo sia abbastanza interessante renderci conto di cosa stiamo discutendo.

Per quanto riguarda l'omogeneizzazione, mi chiedo se lo scaglionamento previsto per i beni situati nella zona B e per il territorio iugoslavo, ma non per i beni perduti in altri paesi, sia costi-

tuzionalmente accettabile e giusto. Non vedo perché un cittadino che è andato ad investire in Libia prima dell'avvento di Gheddafi o in Etiopia prima dell'avvento di Menghistu debba ricevere la totalità del rimborso, quando un cittadino italiano che aveva il suo patrimonio in Istria, in Dalmazia o nella zona B deve avere un trattamento di gran lunga inferiore. Non capisco se la differenziazione per scaglioni corrisponda ad una logica obiettiva, ma credo che gli scaglioni non siano accettabili dal punto di vista costituzionale. In ogni caso chiedo di conoscere l'onere al quale andremo incontro qualora omogeneizzassimo tutti i coefficienti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha formulato la proposta di rinvio della discussione sulle linee generali e di formazione del Comitato ristretto: su tale proposta chiedo di conoscere il pensiero dei gruppi.

GIUSEPPE RUBINACCI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole alla proposta avanzata dal relatore Rossi di Montelera, anche perché ritiene che si debba addivenire ad una definizione urgente per porre fine ad una situazione che si trascina ormai da 30 anni.

Compito del Comitato ristretto che ci accingiamo a nominare sarà quello di focalizzare e di puntualizzare tutto il suo lavoro sui problemi posti in evidenza dal relatore.

SERGIO COLONI. Come primo firmatario della proposta di legge n. 312, mi dichiaro favorevole alla nomina di un Comitato ristretto.

Dichiaro, inoltre, di aver apprezzato positivamente la relazione svolta dall'onorevole Rossi di Montelera e preannuncio che, in sede di Comitato ristretto, proporrò delle modifiche al testo del provvedimento, relativamente ad alcuni punti.

Mi sembra che, durante la discussione al Senato, si sia tenuto conto di casi piuttosto limitati e lontani nel tempo. Es-

ste, purtroppo, il dato di 300 mila profughi dalla Jugoslavia, e del trattato relativo al pagamento da parte della Jugoslavia di 110 milioni di dollari.

FRANCESCO PIRO. Desidero dichiarare il consenso del gruppo socialista alla proposta avanzata dal relatore, nella convinzione che esiste, purtroppo, una situazione non solo di disparità ma anche di ingiustizia in cui vengono a trovarsi numerosi cittadini italiani profughi da taluni territori già soggetti alla sovranità italiana.

Si tratta, in realtà, di fatti umani di grandissima rilevanza, come ha ricordato testé l'onorevole Coloni.

Ritengo che la soluzione prospettata dal relatore sia la più coerente, perché il perfezionare ulteriormente, in questa sede, taluni elementi e dati potrebbe non consentirci, intanto, di prendere quel minimo di misure necessarie considerato il fatto che non si tratta neppure di risorse proprie dello Stato ma, in qualche, caso di denaro che lo Stato ha incamerato per conto terzi.

GUIDO POLLICE. Mi associo alla richiesta di rinvio avanzata dal relatore, nonché alla richiesta di nomina di un Comitato ristretto, in seno al quale mi riservo di proporre talune modifiche al testo in discussione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche il gruppo comunista si associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, può rimanere stabilita la costituzione di un Comitato ristretto, proposta dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Prego i rappresentanti dei gruppi di fare pervenire alla presidenza i nomi dei designati a comporre il Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907); e della proposta di legge Patria ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Patria, Az-zaro, Moro, Rossi di Montelera ed Usellini: « Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati ».

L'onorevole Renzo Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. L'adesione dell'Italia alla Comunità europea ha imposto, tra l'altro, la necessità di adeguare il nostro sistema tributario ai principi ed alle disposizioni contenuti nel trattato di Roma.

Nel settore della imposizione sui consumi, oltre alla fondamentale introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, si pone anche il problema della « armonizzazione comunitaria » delle altre principali imposte sul consumo di determinati beni (cosiddette accise).

Delle più importanti accise, sulle quali dovrebbe articolarsi il sistema fiscale « armonizzato » previsto dalla Comunità (oli minerali, alcoli, tabacchi, birra e vino), quella sui tabacchi lavorati ha già trovato una prima regolamentazione in una serie di direttive comunitarie, che hanno stabilito i principi generali della tassazione sul tabacco, le definizioni comuni dei vari « gruppi » di prodotti, nonché le norme applicabili per le prime due fasi del processo di armonizzazione fiscale delle accise gravanti le sigarette (il prodotto di gran lunga più importante).

Le predette direttive CEE - n. 72/464 del 19 dicembre 1972, n. 77/805 del 19 dicembre 1977 e n. 79/32 del 18 dicembre 1978 - hanno infatti delineato il re-

gime di tassazione delle sigarette, mediando tra i due opposti e principali sistemi di tassazione degli stessi prodotti vigenti nei vari Stati membri e combinando, quindi, una componente *ad valorem*, rapportata cioè al valore finale della merce, con una componente « specifica », cioè in misura fissa per unità di prodotto.

Peraltro, il termine ultimo per conformarsi alla direttiva n. 77/805 sull'armonizzazione delle strutture dell'accisa sulle sigarette era stabilito al 1° luglio 1978 e la mancata osservanza di detto termine ha portato alla pronuncia di condanna della Corte di giustizia nei nostri confronti (in data 7 dicembre 1982) e la commissione delle Comunità europee ha anche avviato una nuova procedura di infrazione per l'accertamento della mancata esecuzione della citata sentenza da parte italiana.

Si pone quindi con urgenza il problema dell'adeguamento alle indicate direttive comunitarie del nostro sistema fiscale sui tabacchi lavorati, adeguamento cui provvedono l'Atto Camera n. 1727 (Patria ed altri) ed il disegno di legge governativo (Atto Camera n. 1907, del 16 luglio 1984), identici, che hanno sostituito altro atto di analogo contenuto, presentato ma non approvato nella precedente legislatura.

Con l'occasione i proposti provvedimenti ridisegnano l'intero regime fiscale sui tabacchi lavorati, adeguandolo ai principi comunitari, ma rendendolo nel contempo anche più snello ed aderente alla nuova realtà mercantile e produttiva del settore.

Peraltro, il recente « accorpamento » delle aliquote IVA disposto con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, comporta, per esigenza di uniformità del nostro sistema di tassazione sul valore aggiunto, la necessità che il tasso dell'IVA sui tabacchi lavorati venga riportato al generale livello del 18 per cento e che si provveda ad elevare conseguentemente la misura dell'accisa al fine di mantenere il più possibile inalterato il carico fiscale complessivo sui prodotti in parola.

I principi fondamentali sono i seguenti:

l'assoggettamento dei tabacchi lavorati all'imposta sul valore aggiunto ed alla accisa (articolo 1 del disegno di legge);

l'esatta definizione dei vari « gruppi » di tabacchi lavorati assoggettati alla tassazione, sulla base di precise caratteristiche tecniche ed in relazione alla necessità della differenziazione delle aliquote di imposta (articolo 2), come per il caso dei sigari e sigaretti « naturali », fabbricati cioè integralmente con tabacco naturale, ai fini di salvaguardare tipiche fabbricazioni come quella del sigaro « Toscano »;

l'assimilazione, sotto il profilo fiscale, ai tabacchi lavorati dei prodotti costituiti anche da sostanze diverse dal tabacco, ma rispondenti ai criteri di cui alle definizioni dei vari gruppi di tabacchi lavorati, per evitare artificiose evasioni di imposta e con esclusione soltanto dei prodotti che abbiano una funzione esclusivamente medica (articolo 3);

la riaffermazione del principio secondo cui l'IVA sui tabacchi lavorati è dovuta in una sola volta, con aliquota percentuale sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta (articolo 4). Come precisato, l'aliquota dell'IVA dovrà essere riportata al livello del 18 per cento, con il relativo aumento dell'aliquota dell'accisa e ciò al fine di mantenere praticamente inalterato il carico fiscale complessivo e, quindi, l'attuale equilibrio nella struttura delle tabelle di ripartizione dei prezzi finali di vendita dei tabacchi lavorati;

l'assoggettamento dei tabacchi lavorati ad una « aliquota di base » in percentuale del prezzo di vendita al pubblico (articolo 5);

per le sigarette, ed in stretta aderenza alle relative direttive CEE, la tassazione percentuale verrà accompagnata da elementi di specificità. Per le sigarette della classe di prezzo più venduta (sigaretta rappresentativa), infatti, l'impor-

to dell'accisa sarà eguale all'ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota percentuale di base al prezzo di vendita al dettaglio (cosiddetto « importo di base »);

per tutte le altre sigarette l'accisa sarà costituita da un elemento specifico, pari al 5 per cento della tassazione totale - IVA più accisa - gravante la sigaretta rappresentativa, e da un elemento proporzionale al prezzo di vendita al dettaglio, pari alla incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento specifico, sul prezzo di vendita al dettaglio della sigaretta rappresentativa.

Il provvedimento proposto prevede la introduzione (non più rinviabile, come già visto, dopo la sentenza della Corte di giustizia) nel nostro sistema di tassazione delle sigarette, dell'elemento specifico minimo stabilito dalla direttiva CEE n. 77/805 per la seconda fase del processo di armonizzazione delle accise sulle sigarette (5 per cento della tassazione totale gravante sulla sigaretta della classe di prezzo più richiesta).

In sostanza l'introduzione della seconda tappa di armonizzazione dell'accisa sulle sigarette differisce dalla prima - già applicata - per l'inclusione nella base di calcolo dell'elemento specifico anche dell'importo dell'IVA.

Rispetto all'originaria proposta dell'Esecutivo comunitario, il negoziato a Bruxelles si risolse allora con un sostanziale successo per i paesi promotori del sistema proporzionale (Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo) e su questa linea continua ad essere impostato il negoziato anche per lo stadio finale del processo di armonizzazione delle accise sulle sigarette.

L'incidenza sulla struttura dei prezzi dei vari prodotti è ovviamente contenuta anche in questa seconda fase, specie per il fatto positivo che l'Amministrazione dei monopoli con il piano del rinnovamento dell'offerta è riuscita ad orientare gran parte del consumo delle sigarette nazionali verso la « MS » (circa il 70 per cento delle vendite di sigarette italiane) che, risultando essere il prodotto di riferimen-

to, rimane immune da conseguenze economiche negative.

Resta in ogni caso la circostanza che il relativo, seppur limitato, restringimento del ventaglio dei prezzi al pubblico avvantaggerà sul piano concorrenziale i prodotti più cari, generalmente esteri e, in particolare, che il livello di remunerazione per le sigarette « Nazionali » e « Super senza filtro », comprese nel paniere della scala mobile, subirà una ulteriore accentuata contrazione (rispettivamente, da lire 1.844 a lire 1.338 e da lire 3.591 a lire 2.323 per chilogrammo convenzionale, ad invarianza dei prezzi finali di vendita).

In termini finanziari l'applicazione della seconda tappa del processo armonizzativo comunitario consente un sostanziale mantenimento delle entrate fiscali per lo Stato derivanti dalla tassazione dei tabacchi lavorati.

Richiamo quindi l'attenzione della Commissione sull'opportunità di licenziare questa mattina il provvedimento, anche perché recentemente l'amministrazione dei monopoli e lo stesso Ministero delle finanze hanno assicurato alla CEE la sua approvazione, indicando esattamente la seduta del 10 gennaio 1985 come data nella quale il Parlamento italiano avrebbe recepito la direttiva n. 805/77. Per questa ragione mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di approvare il disegno n. 1907, proponendo di assumerlo come testo base.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che gli emendamenti preannunciati dal relatore ne comportano l'invio alla Commissione bilancio.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Durante il mio breve intervento ho cercato di evidenziare che, a fronte di una riduzione dell'aliquota IVA dal 20 al 18 per cento, vi è contemporaneamente un incremento dell'aliquota di base; più o meno c'è compensazione.

PRESIDENTE. Se ci sia compensazione o meno, spetta alla Commissione bilancio stabilirlo.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Vi è l'aumento di tutte le aliquote base relative alle sigarette ed ai tabacchi.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione degli emendamenti nel loro principio informatore e solleciteremo la V Commissione bilancio ad esprimersi in merito.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Anch'io vorrei sottolineare da una parte la chiarezza delle direttive e, dall'altra, i termini tassativi che queste direttive ponevano per il loro recepimento; bisogna dire che il Governo italiano non ha, sino ad oggi, ancora recepito la direttiva n. 77/805, subendo una condanna e subendo anche una nuova procedura di infrazione per l'accertamento della mancata esecuzione della sentenza da parte italiana.

Non credo valga a questo punto la giustificazione che ha dato l'Avvocatura generale dello Stato quando ha difeso il nostro paese davanti alla Corte di giustizia della Comunità, sostenendo che il ritardo nell'adeguamento è stato causato soprattutto dalla necessità di ricorrere al procedimento legislativo, cercando cioè di scaricare sul Parlamento responsabilità che non sono del Parlamento; si è trattato invece di mancanza di volontà politica, perché secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia agli Stati membri non è consentito invocare norme, prassi o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive CEE. Si tratta quindi, da parte del Governo, di essere venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato di Roma.

In secondo luogo - parto dal merito del provvedimento, che è un atto dovuto - per quanto riguarda la direttiva n. 77/805 con la quale si introduce la seconda fase di armonizzazione, che comporta a fianco di una riduzione del limite massimo della forcilla (dal 5 al 75 per cento e, oggi, dal 5 al 55 per cento), e la presa

in considerazione dell'imposta sulla cifra di affari nella base di calcolo sull'imposta di consumo, c'è da osservare che in Italia la percentuale della quota specifica, rispetto alla tassazione globale, è scesa dal 3,96 per cento al 2,36 per cento rispetto al minimo previsto, che rimane fissato al 5 per cento; non c'è stato quindi il rispetto della percentuale — minimo e massimo — della forcilla; e poiché la quota proporzionale della accisa è fissata in percentuale, ogni aumento di prezzo delle sigarette fa aumentare tale quota, con la conseguenza che, se non viene ritoccata la quota specifica, questa ultima rischia di scendere al di sotto del minimo del 5 per cento, in rapporto alla accisa totale, come è avvenuto in Italia.

D'altro canto, l'articolo 10-ter, n. 1, inserito nella direttiva n. 464/72 dalla direttiva n. 805/77, indica chiaramente che l'importo dell'imposta di consumo specifica sulle sigarette è fissato con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, secondo i dati in possesso al 1° gennaio 1978; a partire da questa data, ciascuno Stato membro, al primo gennaio di ogni anno, è tenuto a rifare i propri calcoli ed a modificare eventualmente l'importo dell'imposta di consumo specifica: l'Italia finora non lo ha fatto.

Siamo d'accordo comunque con il relatore e con gli emendamenti preannunciati, quindi il nostro voto è favorevole.

GIUSEPPE RUBINACCI. Credo sia inutile continuare a ribadire i nostri disagi per quanto riguarda le direttive CEE; il non aver dato esecuzione ad una sentenza costituisce il caso più macroscopico: penso che, per nostra dignità, dovremmo cercare di evitare queste inadempienze.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, sono d'accordo sull'opportunità di approvarlo immediatamente; non mi preoccuperei, in questo caso, di una questione di bilancio perché, se è univoca la volontà del Governo ed anche del Parlamento di condurre la lotta contro il fumo, si devono pur prevedere le conseguenze di tale lotta, cioè le conseguenze di una di-

minuzione del consumo delle sigarette e quindi della diminuzione dell'introito derivante dall'imposta.

È questo indubbiamente un gettito che tende a diminuire; se andiamo ad analizzare bene i vari consumi, le varie qualità dei tabacchi che vengono venduti, forse possiamo trovare la compensazione, salvo qualche minima differenza che naturalmente emerge da una diminuzione dell'aliquota IVA e quindi possiamo trovare un riequilibrio attraverso l'imposta di consumo. I dati comunque sono aleatori e comportano un rischio di calcolo.

Non mi preoccuperei quindi di questo e sarei del parere di votare subito il provvedimento, con ciò rimediando ad una nostra inadempienza e, nello stesso momento, non avrei preoccupazioni di sorta per quanto riguarda il bilancio, perché ci potremmo rassegnare ad una diminuzione di gettito che sia corrispondente ad una diminuzione del consumo di tabacco.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che gli emendamenti Patria e Bellocchio, che hanno anticipato analoga iniziativa del Governo, sono certo necessari. Tuttavia la congruenza fra la diminuzione dal 20 al 18 per cento dell'aliquota IVA e l'aumento delle imposte di consumo deve essere valutata dalla V Commissione bilancio. Gli emendamenti saranno perciò votati nel principio informatore.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo;
- d) il tabacco da fiuto;
- e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02. E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro conte-

nente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra la originaria struttura dei tessuti fogliari.

(È approvato).

ART. 3.

Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

1) di una fascia di tabacco naturale;

2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

3) di una fascia di tabacco ricostituito.

Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 2.

In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *d)* o *e)* del secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'articolo 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 20 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

Il relatore, onorevole Patria, e l'onorevole Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.

4. 1.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Patria e Bellocchio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 4 è sospesa. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

	per cento
a) sigarette	56
b) sigari e sigaretti naturali	22
c) sigari e sigaretti altri . .	46
d) tabacco da fumo	54
e) tabacco da masticare . .	25
f) tabacco da fiuto	25

Il relatore, onorevole Patria, e l'onorevole Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le misure percentuali dell'aliquota di base per i vari gruppi di tabacchi con le seguenti:

a) sigarette	57
b) sigari e sigaretti naturali	24
c) sigari e sigaretti altri . .	48
d) tabacco da fumo	56
e) tabacco da masticare . .	27
f) tabacco da fiuto	27

5. 1.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Patria e Bellocchio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 5 è sospesa.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 7, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è costituita dalla somma di due elementi:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 2, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

Il relatore, onorevole Patria, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: articolo 7 con le seguenti: articolo 9.

6. 1.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 6. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.

(È approvato).

ART. 8.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

(È approvato).

ART. 9.

Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo

zo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

ART. 10.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

(È approvato).

ART. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di giovedì 17 gennaio.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Alinovi, Alpini, Auletta, Azzaro, Borgoglio, Colucci, Da Mom-

mio, Matarrese, Nucci Mauro, Pierino, Pumilia, Ravasio, Umidi Sala e Usellini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Strumendo, Valensise, Ianni, Carelli, Sacconi, Sodano, Pellicanò, Coloni, Cifarelli, Rindone, Becchetti, Fontana, Capecchi e Cirino Pomicino.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2265).

Presenti	33
Votanti	24
Astenuti	9
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2267).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Abrogazione dello articolo 16 del decreto-legge 30 dicem-

bre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria » (1759).

Presenti e votanti . . .	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili » (2283).

Presenti e votanti . . .	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Strumendo, Valensise, Ianni, Carelli, Bellocchio, Sacconi, Brina, Cafiero, Ciofi degli Atti, Sodano, Corsi, D'Aimmo, Pellicanò, Formica, Coloni, Merolli, Moro, Cafarelli, Patria, Rindone, Piro, Pollice, Becchetti, Fontana, Rosini, Rossi di Montelera, Rubinacci, Ruffolo, Serrentino, Triva, Capecci, Cirino Pomicino e Visco.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 2265:

Strumendo, Ianni, Bellocchio, Brina, Cafiero, Ciofi degli Atti, Rindone, Triva, Umidì Sala.

La seduta termina alle 12.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
